

Milano, 18 marzo 2016

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott. Raffaele Piccirillo
responsabileprevenzionecorruzione@giustizia.it

e, p. c. AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

OGGETTO: nota 25 febbraio 2016 - procedura aperta di consultazione per l'adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia

In merito alla bozza oggetto di procedura aperta di consultazione per l'adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia, pubblicata nel sito istituzionale al link

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/bozza_codice_comportamento_dipendenti.pdf

l'Associazione Dirigenti Giustizia esprime piena condivisione per i valori etici che si propone di assumere l'Amministrazione con l'adozione del Codice, nonché per il richiamo, contenuto nella bozza, ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona fede, che devono caratterizzare l'operare dei dipendenti e anche dei dirigenti del Ministero della Giustizia.

Per qualche discutibile profilo, rassegniamo nondimeno le seguenti osservazioni, volte a ottenere modifiche di carattere sostanziale o formale su alcuni punti.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Con riguardo all'art. 5, comma 2, riteniamo che l'obbligo di comunicazione ivi previsto non debba trovare applicazione in caso di Associazioni professionali come la nostra, l'adesione alle quali sia statutariamente riservata ai dirigenti dell'Amministrazione.

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE

In relazione all'art. 8, comma 1, valutiamo particolarmente gravosa e complessa la procedura che prevede la previa autorizzazione del direttore generale del personale e della formazione per il dipendente, e anche per il dirigente, che vogliono partecipare, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione. Riteniamo che la stessa dovrebbe essere esclusa in caso di partecipazione a titolo gratuito.

COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI E RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

L'art. 12, così come formulato, introduce forti limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione.

Mentre riteniamo possano essere condivisi il primo e secondo comma, proponiamo di sostituire il terzo con il seguente:

“Il dipendente, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, non diffonde, anche tramite web e social network, informazioni e non fa commenti volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, o dell'Amministrazione in generale.”

Consigliamo poi di completare il quinto comma con il seguente periodo:

“Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i dirigenti o i dipendenti, prima di rilasciare interviste che implicino giudizi di valore sull'attività del Ministero della Giustizia, diffuse attraverso organi di informazione rivolti alla generalità dei cittadini, ne danno preventiva informazione alla Segreteria del Ministro della Giustizia che cura i rapporti con i media e le agenzie di stampa”.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

In relazione al disposto dell'art. 331 CPP e a quello delle varie norme che sanciscono l'obbligo di tempestiva denuncia delle ipotesi di danno erariale, suscita perplessità il comma 9 dell'art. 15 della bozza di Codice. Questo comma sembra statuire che l'inoltro della denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Procura Generale della Corte dei Conti possa avvenire soltanto dopo aver informato il Ministro.

Il tenore letterale è il seguente:

“Il dirigente, ove venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le conseguenti e necessarie iniziative; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio incaricato dei procedimenti disciplinari, dandone comunicazione al rispettivo Capo del Dipartimento ovvero, nel caso degli Uffici di diretta collaborazione, al Capo di questi ultimi, e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze, informandone prima il Ministro.”

Parrebbe più coerente con il quadro normativo generale, che l'ultima parte di questo comma fosse così riformulata: “informandone prontamente il Ministro”.

Molti cordiali saluti

Nicola Stellato
Presidente

